



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Ancona
sezione lavoro

in persona dei magistrati:

dott. Vincenzo Pio Baldi	Presidente relatore
dott.ssa Angela Quitadamo	Consigliere
dott.ssa Tania De Antoniis	Giudice applicato

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza svoltasi in data 3.03.2022 attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le conclusioni delle parti, ai sensi dell'art.221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, convertito nella legge n.77 del 17.07.2020, nella causa iscritta al n. 207 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021, promossa con ricorso in appello depositato il 07.07.2021 da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, corrente in
Roma, con l'avv. Floro Flori, **parte APPELLANTE**

contro

██████████, in proprio e quale esercente la potestà su ██████████, con l'avv. Aurora Notarianni, **parte APPELLATA**

avverso la sentenza n.160/2021, pubblicata il 11.06.2021, del Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del lavoro;

sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta nei confronti dell'INPS da ██████████ anche per conto della figlia minore ██████████ ed ha condannato l'ente previdenziale al pagamento in favore della minore della pensione ai superstiti conseguente al decesso del genitore della minore, ██████████.

Secondo il Tribunale la reiezione dell'INPS alla domanda amministrativa formulata dalla ██████████ non è legittima in quanto il decorso di un termine superiore a trecento giorni fra il decesso del genitore e la nascita della piccola ██████████ non

impedisce la maturazione del diritto a percepire la pensione ai superstiti, essendo pacifico, alla luce dei documenti prodotti, il rapporto di filiazione, mentre l'indicato termine non ha carattere perentorio.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS lamentando, con un unico, articolato motivo di impugnazione, l'erronea applicazione di legge da parte del giudice di prime cure, il quale, richiamando l'inciso "salvo prova contraria" contenuto nell'art. 462, comma 2, c.c., non avrebbe considerato che esso si riferisce all'autore del concepimento, nel senso che fa rientrare fra i capaci a succedere i nati entro i trecento giorni dalla morte del *de cuius*, mentre la questione dibattuta nel presente processo riguarderebbe l'efficacia nei confronti dell'INPS –efficacia esclusa dall'ente che non avrebbe avuto titolo per partecipare a quel giudizio- del decreto giudiziale che ha riconosciuto ██████ figlia di ██████.

Secondo l'appellante, poi, le richiamate pronunce della Suprema Corte non sarebbero applicabili al caso concreto.

L'ente previdenziale ha concluso, quindi, chiedendo che, riformata la sentenza, la domanda attorea venga rigettata.

Nel processo di secondo grado si è costituita ██████, in proprio e nella qualità indicata, contestando l'impugnazione avversaria in considerazione della sua infondatezza e concludendo, quindi, per l'integrale rigetto dell'appello.

La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, cit., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.

Così riassunta la vicenda processuale, l'appello è infondato e va respinto.

A giudizio della Collegio occorre prendere le mosse dalla legge n. 903 del 1965 che, al Capo 3°, disciplina l'ipotesi delle prestazioni previdenziali dovute in caso di decesso del pensionato o dell'assicurato.

Nello specifico, e per quel che qui interessa, l'art. 22 della legge in questione prevede che, in tali casi, i figli superstiti di età inferiore ai diciott'anni hanno diritto a percepire la pensione, secondo una determinata percentuale, variabile in presenza o meno del coniuge superstite che abbia a sua volta diritto.

La norma, in sostanza, prevede il generale diritto del figlio minore a godere della pensione, senza alcuna distinzione legata al momento della sua nascita, quindi, purché abbia lo status di figlio.

La norma non aggiunge alcuna previsione contenente il limite dei trecento giorni indicato dall'INPS nei propri atti; anzi, il richiamo contenuto nella Circolare n. 185 del 18.11.2015, precisamente al paragrafo 2.3, secondo il quale il diritto va riconosciuto anche ai "figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre" si pone in contrasto con l'art.8 della legge n. 40 del 2004 che, in linea generale, riconosce lo stato di figli ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Nel caso in esame, poi, il decreto giudiziale della Corte d'Appello di Ancona n.4796/2019 del 3.12.2019, prodotto in atti, a differenza di quanto sostenuto dall'INPS, non ha unicamente l'effetto di incidere sui registri dello Stato Civile del Comune di Ostra Vetere, in quanto, al contempo, il provvedimento riconosce lo stato di ██████ quale figlia di ██████, costituendo, questo, un presupposto indispensabile per la correzione del registro medesimo; detta statuizione, peraltro,

risulta espressamente indicata nella parte motivazionale del decreto della Corte d'Appello di Ancona.

La pronuncia in questione, così come quella del giudice di legittimità che in quel giudizio ha disposto il rinvio alla Corte territoriale (Cass. civ., Sez.1[^], Sentenza n. 13000 del 15.05.2019), produce i suoi effetti anche nei confronti dell'INPS, in quanto, come esattamente messo in rilievo dalla appellata, la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che le azioni di stato hanno efficacia *erga omnes*, con la conseguenza che i loro effetti si estendono anche alle parti che non hanno partecipato al giudizio (Cass. civ., Sez. 6-1, Ordinanza 19956 del 13.07.2021).

In definitiva, quindi, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.

Le spese processuali del grado, in ragione della media complessità della questione giuridica, vanno liquidate come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e poste per intero a carico dell'INPS in ossequio al principio di soccombenza, con distrazione al procuratore della Rastelli che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha dichiarato di averle anticipate.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato il 7.07.2021 dall'INPS nei confronti di ██████████, avverso la sentenza n.160/2021, pubblicata l'11.06.2021, del Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:

A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;

B. Condanna l'INPS al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado, liquidate in €. 6.620,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie al 15%, iva e cap, con distrazione in favore dell'avv. Aurora Notarianni;

C. Dichiaro, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo all'INPS dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi